UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Nucleo di Valutazione

LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEL *CURRICULUM* SCIENTIFICO O PROFESSIONALE PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 1 DELLA L. 240/2010

Ai sensi dell'articolo 2, lettera r), della L. 240/2010 al Nucleo di Valutazione è attribuita la funzione di verifica della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1 della stessa legge. La verifica è richiesta in quanto l'attribuzione dell'incarico ai sensi del comma 1 è diretta, diversamente dai contratti ex comma 2 che prevedono un bando.

L'art. 23 (Contratti per attività di insegnamento), comma 1, della L. n. 240/2010 dispone, infatti, che *"Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al D.P.C.M. n. 593/93, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale […].*
I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo"

A livello di Ateneo, in materia di conferimento di incarichi di insegnamento, sono vigenti:

- *Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione* emanato con D.R. n. 444 del 27/3/2013 e modificato dal D.R. n. 34 dell'8/1/2021;
- *Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello*, emanato con D.R. n. 551/2015.

Non rientrano, invece, nella fattispecie oggetto dell'art. 23, comma 1, della L. n. 240/2010, e quindi delle presenti linee guida, le attività di supporto alla didattica nei corsi di studio, normate a livello di Ateneo dal *Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studi*, emanato con D.R. n. 251 del 20.05.2013 e modificato dal D.R. n. 2001 del 23.05.2019, o altre attività di formazione non ricomprese tra i corsi di studio come individuati dall'art. 1, comma 1, lett. b) del *Regolamento didattico di Ateneo, parte generale*, emanato con D.R. n. 581 del 29.07.2013 e modificato da ultimo dal D.R. n. 1536 del 23.04.2019.

In assenza di un regolamento di Ateneo specifico per gli affidamenti di cui all'art. 23, comma 1, della L. n. 240/2010, il Rettore con nota del 4.7.2019, facendo seguito ad accordi intercorsi con il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, al fine di rendere più spedita e meno onerosa per le strutture coinvolte l'attività in oggetto, ha invitato le strutture a concentrare l'invio al Nucleo di Valutazione degli affidamenti in questione in una sola spedizione, inclusi i *curricula* aggiornati degli affidatari, entro il primo marzo di ogni anno per l'anno accademico di riferimento e informato che il

Nucleo di Valutazione avrebbe deliberato che i *curricula* di tali affidatari potessero essere considerati, dopo la prima verifica positiva da parte del Collegio, approvati per un triennio.

Il Nucleo di Valutazione, preso atto della situazione sopra descritta, ha ritenuto opportuno, in data 6.2.2020, integrare tale disciplina con linee guida alle quali uniformare il proprio operato le quali, a seguito dell'esperienza del primo anno di applicazione e di ulteriori approfondimenti, sono aggiornate come nel presente documento.

ART. 1 DOCUMENTAZIONE

1. L'istruttoria per la verifica da parte del Nucleo di Valutazione della congruità dei *curricula* dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della L. n. 240/2010 è predisposta e presentata dalla struttura competente sotto la propria responsabilità e deve contenere i seguenti elementi per ciascun affidamento:

a) cognome, nome e data di nascita del titolare dell'insegnamento;
b) data della delibera della struttura o della determina dirigenziale con il quale è disposto l'affidamento;
c) denominazione, S.S.D., tipo e denominazione del Corso di Studio, anno accademico, semestre, numero ore e CFU dell'insegnamento;
d) indicazione se il contratto è a titolo oneroso o gratuito ed eventuale importo;
e) ente di appartenenza o professione del titolare;
f) data di cessazione, se si tratta di docente in quiescenza;
g) eventuale indicazione della presenza di una delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 2;
h) indicazione della data del *curriculum* di cui al comma 3 del titolare dell'insegnamento, se il curriculum è richiesto;
i) eventuale data di precedente verifica del *curriculum* del titolare dell'insegnamento da parte del Nucleo di Valutazione, in relazione a quanto previsto dall'art. 4;
j) eventuale esito negativo della rilevazione dell'opinione degli studenti in relazione a insegnamenti affidati al docente.

2. Nel caso di affidamenti relativi a corsi diversi da quelli di laurea, nell'istruttoria dovranno essere valorizzati soltanto i campi coerenti con la tipologia di corso.

3. All'istruttoria deve essere allegato il *curriculum vitae*, non anteriore a 6 mesi prima della delibera e datato, di ciascun titolare di insegnamenti in formato europeo, riferito agli ultimi 5 anni e accompagnato da un elenco aggiornato delle eventuali pubblicazioni, salvo quanto previsto dall'art. 4.

4. Al fine di semplificare la procedura, è pubblicato, nella pagina *internet* del Nucleo di Valutazione, un *facsimile* di istruttoria, cui le strutture devono attenersi.

5. L'istruttoria deve essere accompagnata da una mail o nota di trasmissione del Responsabile Amministrativo della Struttura Fondamentale o del Dirigente dell'Area che attesta la regolarità della procedura.

ART. 2 PROCEDURA

1. La documentazione di cui all'art. 1 deve essere presentata all'Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione inderogabilmente tra il primo febbraio e il primo marzo dell'anno accademico di riferimento, tramite e-mail o secondo eventuali modalità telematiche che verranno successivamente comunicate.

2. Non verranno accettati invii, singoli o cumulativi, in data anteriore al primo febbraio o posteriore al primo marzo dell'anno accademico di riferimento.

3. Il Nucleo di Valutazione verificherà il *curriculum* scientifico o professionale dei titolari degli insegnamenti tenuto conto dei criteri di cui al successivo art. 3.

4. Entro il 30 aprile dell'anno accademico di riferimento il Nucleo di Valutazione provvederà a:

a) comunicare gli esiti della verifica alle singole strutture;
b) pubblicare gli esiti complessivi della verifica e sull'utilizzo di questi affidamenti anche nell'ambito della propria Relazione Annuale.

ART. 3 CRITERI DI VERIFICA

1. Nel verificare la congruità del *curriculum* il Nucleo di Valutazione utilizzerà i seguenti criteri:

a) la congruità tra l'attività professionale del titolare dell'insegnamento e la disciplina dell'insegnamento oggetto dell'incarico;
b) la presenza, nel caso di titolari di insegnamenti che siano docenti o ricercatori, di un'adeguata produzione scientifica e/o di attività di ricerca negli ultimi 5 anni;
c) la presenza, nel caso di titolari di insegnamenti che appartengano al mondo del lavoro, di esperienze professionali di alto livello, ad esempio in ruoli dirigenziali pubblici o privati, negli ultimi 5 anni;
d) la presenza di esperienze di insegnamento universitario negli ultimi 5 anni.

2. Il Nucleo di Valutazione riterrà congruo il *curriculum* del titolare dell'insegnamento, senza necessità di ulteriori approfondimenti, nel caso possegga almeno uno dei seguenti requisiti:

a) titolo di professore emerito;
b) attuale o precedente qualifica di professore di prima o seconda fascia o ricercatore presso università per almeno 10 anni con inquadramento nel S.S.D. dell'insegnamento proposto.

ART. 4 VALIDITÀ DELLA VERIFICA

1. La verifica del *curriculum* è valida per tre anni accademici rispetto allo stesso insegnamento, salvo intervengano valutazioni non positive da parte degli studenti.

2. Durante tale periodo, soltanto nel caso in cui lo stesso insegnamento sia nuovamente assegnato allo stesso docente, non sarà necessario allegarne il *curriculum* alla documentazione di cui all'art. 1.

3. Nel caso intervenga una valutazione non pienamente positiva da parte degli studenti in relazione all'insegnamento, la stessa dovrà essere segnalata nell'istruttoria dalla struttura con contestuale invio del *curriculum*.

ART. 5 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il Nucleo di Valutazione ritiene che i contratti per incarichi didattici art. 23, comma 1, della L. 240/10 debbano essere attribuiti, oltre che a docenti in quiescenza al fine di garantire la continuità didattica, a professionisti/e ed esperti/e di elevata qualificazione esterni all'Ateneo, in grado di portare contributi originali ai contenuti e alle modalità di

insegnamento, arricchendolo con competenze ed esperienze provenienti dal mondo delle professioni, della cultura, del *management* aziendale, anche al fine di facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro degli studenti universitari.

2. Le presenti Linee guida si applicano anche ai *curricula* di eventuali affidamenti dell'anno accademico 2020-2021 non ancora valutati. A tal fine, le strutture potranno trasmettere entro il 31.5.2021 i contratti eventualmente non ancora inviati.